



Deliberazione n. 43/2021/PRSE
Comune di Torrice (FR)
Rendiconti 2015-2019

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario (relatore);
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021, svolta in modalità "da remoto"
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del Comune di Torrice (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2015-2019 sulla base delle pertinenti linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Torrice, prot. Cdc. n. 5576 del 20/10/2020;

VISTA la richiesta (acquisita a prot. Cdc. n. 6266 del 27 novembre 2020), da parte del Comune, di proroga dei termini per il riscontro istruttorio, assentita dalla Sezione con nota prot. n. 6319 del 1° dicembre 2020;

VISTE le risposte pervenute dall'Ente e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. dell'8 febbraio 2021, n. 966 e n. 1288 del 11/02/2021;

VISTA la richiesta di termini aggiuntivi per completare il riscontro istruttorio di cui alla citata nota dell'8 febbraio 2021, n. 966, rinnovata dall'Ente con nota prot. Cdc. n. 2498 del 3 marzo 2021, riscontrate dalla Sezione, rispettivamente, con nota prot. n. 1425 del 12 febbraio 2021 e n. 2508 del 4 marzo 2021;

VISTA l'ulteriore integrazione alla risposta istruttoria pervenuta dal Comune e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. del 23 marzo 2021, nn. 2848, 2849 e 2851;

VISTA l'ordinanza n. 14 del 12 aprile 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2019 del Comune di Torrice (FR), è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc. n. 5576 del 20/10/2020) per acquisire informazioni e chiarimenti in merito ad alcune criticità rilevate d'ufficio su cui l'Ente ha fornito riscontro con nota e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. dell'8 febbraio 2021, n. 966, successivamente integrate con note di chiarimenti e ulteriore documentazione a corredo (prot. Cdc. n. 1288 del 11/02/2021 e nn. 2848, 2849 e 2851 del 23 marzo 2021).

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Ai fini della verifica sono stati utilizzati anche dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalle banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'Interno - Finanza locale e la banca dati della Camera di Commercio - Telemaco per gli organismi partecipati.

In questa prospettiva, la metodologia di controllo utilizzata ha dato piena attuazione alle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate nella delibera n. 19/SEZAUT/2019 secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP"*.

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio in forma cartolare con l'Ente, il Magistrato incaricato ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti:

- a) Carenze e ritardi nell'assolvimento di adempimenti amministrativi e contabili;

- b) Reiterato ricorso e contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria;
- c) Cassa vincolata;
- d) Gestione dei residui attivi e andamento delle riscossioni;
- e) Fondo pluriennale vincolato;
- f) Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti;
- g) Risultato di amministrazione - parte vincolata;
- h) Ripiano del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015;
- i) Residui passivi e tempestività dei pagamenti;
- j) Indebitamento finanziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte

dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-*bis*, comma 3 TUEL) o irregolarità *"susceptibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* (art. 148-*bis*, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell'ambito del procedimento *"in unico grado"* previsto dal combinato disposto di art. 20 L. n. 243/2012 e art. 11 c.g.c, ma rendere all'ente una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con tale attività la Sezione può segnalare irregolarità contabili che, allo stato delle informazioni disponibili, non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio. Di tali segnalazioni l'ente controllato è comunque tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. Ciò detto, la Sezione, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Ente nel corso dell'istruttoria ed esaminate le evidenze addotte con la relazione di deferimento del

magistrato istruttore, formula le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. n. 131/2003.

Tali valutazioni sono effettuate, con riserva di ogni successiva pronuncia, in occasione dell'esame dei prossimi questionari e in base al riscontro che l'Ente fornirà alle richieste formulate dal Collegio con la presente deliberazione.

1. Carenze e ritardi nell'assolvimento di adempimenti amministrativi e contabili

L'istruttoria svolta ha fatto emergere carenze e ritardi - risalenti, in particolare, a esercizi pregressi - nell'assolvimento di adempimenti amministrativi e contabili fissati in capo agli enti locali.

L'Ente ha comunicato di aver provveduto solo nel mese di settembre 2020 all'invio alla BDAP dei documenti sul bilancio di previsione 2016/2018 e sul rendiconto per l'anno 2017, oggetto di rilievo istruttorio.

Analoghe lacune sono state riscontrate in ordine ai dati relativi ai residui passivi mantenuti nel conto del bilancio per gli anni 2018 e 2019 e agli stessi dati del rendiconto 2019, ascrivibili anche a problematiche di ordine tecnico.

Pur dando atto dello spirito di collaborazione con cui l'Ente ha fornito le informazioni richieste nel corso della presente istruttoria, si richiama la necessità di una maggiore attenzione nella gestione degli adempimenti amministrativi e contabili, al fine di garantire dati corretti, attendibili e veritieri, assumendo, all'uopo, ogni necessaria misura organizzativa.

Il Collegio sottolinea, in particolare, la necessità di tempestivo e corretto assolvimento degli obblighi di trasmissione dei documenti di bilancio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, rammentando la sanzioni previste dall'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) che preclude, infatti, agli enti inadempienti ogni possibilità di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del*

precedente periodo” (su cui cfr., da ultimo, Sezione controllo per il Veneto, deliberazione n. 179/2020/PRSP).

Inoltre, si richiamano il Comune e l’Organo di revisione, alla luce delle numerose incongruenze riscontrate, alla verifica di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali approvati dall’Ente, quelli trasmessi in BDAP e quelli riportati nei questionari trasmessi alla Sezione, provvedendo tempestivamente alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

Lacune sono state ravvisate anche in ordine agli obblighi di pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, con particolare riguardo alla tempestività dei pagamenti commerciali.

Sul punto si raccomanda al Comune di provvedere con celerità al caricamento nella sezione *“amministrazione trasparente – bilanci”* del sito istituzionale di tutti i documenti contabili approvati, comprensivi dei relativi allegati, effettuando una complessiva rispondenza delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale, nella sezione in discorso, alle prescrizioni normative; si tratta, infatti, di adempimenti che, oltre ad essere richiesti dalla legge a garanzia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, consentono alla Sezione di acquisire elementi conoscitivi necessari al fine di consentire un compiuto espletamento delle proprie attività di verifica.

Si chiede, altresì, di provvedere con tempestività all’invio alla Sezione di copia delle deliberazioni (comprensive dei relativi allegati) di revisione periodica delle partecipazioni *ex art. 20* del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno (già oggetto della deliberazione n. 26/2020/VSG) e dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. nella legge n. 148/2011).

2. Reiterato ricorso e contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria

Una situazione di carenza di liquidità da parte del Comune è stata già accertata dalla Sezione nella deliberazione n. 46/2016/PRSE con riguardo al triennio 2012-2014, comprovata dall’assenza di disponibilità di cassa, dall’esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine dell’esercizio e dallo sfioramento dei relativi parametri di deficitarietà strutturale.

L'andamento complessivo della cassa negli anni dal 2014 al 2019 è tale da far registrare importi positivi solo nell'anno 2016 per € 86.012,63 e nell'anno 2018 per € 112,90, e importi pari a € 0,00 nelle altre annualità; lo stesso dato di preconsuntivo 2020, fornito nell'integrazione istruttoria del 23 marzo 2021, rileva un fondo cassa finale positivo per soli euro 40,78.

Per gli anni 2015 e 2017 è stato rilevato lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9) di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013 *“Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti”*.

Parimenti, per l'anno 2018 viene rilevato come *“affermativo”* il parametro 3.2 *“Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0”*.

Nella relazione al rendiconto per l'anno 2019, l'Organo di revisione raccomanda di non tenere l'Ente in anticipazione di cassa permanente, cercando di aumentare la capacità di riscossione, valorizzando i proventi dell'Ente.

Nel periodo in esame sono state riscontrate significative irregolarità nella stessa contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, segnatamente la mancata iscrizione del residuo passivo nell'anno 2017 di € 212.194,22, quale saldo di competenza tra l'anticipazione accertata e incassata e l'anticipazione impegnata e restituita in pagamento, con ogni conseguenza sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2017.

A fronte del rilievo della Sezione, l'Ente, nella risposta istruttoria prot. Cdc. n. 966 dell'8 febbraio 2021, ha ascritto tale irregolarità ad *“un errore di comunicazione con l'istituto Tesoriere, il quale tardivamente ha fornito a questo Comune indicazioni sul fatto che, proprio a partire dall'anno 2017, avrebbe gestito i provvisori dell'anticipazione senza soluzione di discontinuità tra un esercizio finanziario e l'altro”*.

Il Comune ha riferito di aver in ogni caso provveduto, appena riscontrato l'errore, all'assunzione di un impegno di spesa (n. 882/2018) di € 212.194,22 sugli appositi capitoli di bilancio 2018, attestando di aver restituito le somme entro il 31/12/2018: è stato, inoltre, evidenziato che *“il maggior avanzo ottenuto in sede di rendiconto 2017, “viziato” dalla mancata assunzione dell'impegno in questione, risulta compensato dal minor avanzo scaturito dal consuntivo 2018 a seguito dell'assunzione dell'impegno “a*

compensazione” e che “relativamente all’avanzo ottenuto in sede di rendiconto 2017 non è stato adottato nessun provvedimento di applicazione dello stesso”, così scongiurando la produzione di “distorsioni sulle risultanze finali dei bilanci”.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto comunicato dal Comune, anche in un’ottica di continuità degli esercizi finanziari e di collegamento tra le risultanze dei diversi rendiconti di gestione (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49), richiama l’Ente alla scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle movimentazioni concernenti l’anticipazione di tesoreria, riportando in un quadro fisiologico il ricorso alle stesse anticipazioni di cassa che, come noto, danno luogo ad una forma di finanziamento che, anche laddove rispettosa dei limiti normativamente previsti, deve necessariamente costituire un’operazione eccezionale, consentita per superare momentanee deficienze di liquidità, e non rientrare nell’ambito dell’ordinaria attività gestionale.

In questo senso gli ulteriori elementi forniti dal responsabile finanziario dell’Ente (prot. Cdc. n. 1288 del 11/02/2021) danno ancora conto di elevati importi di anticipazione non restituita al termine degli ultimi tre esercizi, pari a euro 581.141,47 al 31/12/2018, euro 316.910,52 al 31/12/2019 ed euro 472.613,22 al 31/12/2020, valore per il quale è stata comunicata l’assunzione dell’impegno n. 1998/2020 nel bilancio 2020 per la restituzione dell’intero importo.

3. Cassa vincolata

Sotto altro profilo, la mancata determinazione della cassa vincolata da parte dell’Ente secondo quanto disposto dai principi contabili, già segnalata nella relazione al rendiconto 2016, è ancora evidenziata dall’Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2019.

In risposta al rilievo della Sezione, formulato sulla base dei saldi teorici di cassa vincolata determinati d’ufficio al 31/12/2019, l’Ente, in allegato alla citata nota prot. Cdc. n. 2848 del 23 marzo 2021, ha fornito una complessiva ricostruzione dell’evoluzione dei vincoli di cassa nel periodo 2015-2019 da cui si rileva, da ultimo, un saldo complessivo di cassa vincolata al 31/12/2019 di euro 602.385,72, con emersione di conseguenti vincoli da ricostituire ed elevata incidenza di risorse esogene

rispetto alle entrate correnti dell'Ente, tenuto conto anche dei suddetti valori di anticipazione di tesoreria da restituire.

Ciò posto, la Sezione, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano destinate, richiama il Comune all'utilizzo delle entrate vincolate in conformità ai dettami dell'art. 195 TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all'utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, ex art. 195, comma 2, TUEL e secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011); si richiama, inoltre, l'esigenza di una corretta determinazione della cassa vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle entrate, nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili, e alla pronta ricostituzione dei vincoli pretermessi nei precedenti esercizi.

Per tutto quanto precede si fa riserva di apposita verifica sulla situazione di cassa dell'Ente in occasione dei controlli sui prossimi questionari.

4. Gestione dei residui attivi e andamento delle riscossioni

La relazione al rendiconto 2018 dell'Organo di revisione rileva (p. 29) *“importi consistenti dei residui attivi e passivi”*, sollecitando un intervento ai fini della riduzione degli stessi.

Nel 2017 risulta sforato il parametro di deficitarietà strutturale n. 2) *“Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli I e III, (...), superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III (...)”*.

La situazione degli incassi delle entrate correnti del Comune di Torrice appare problematica per quanto riguarda la riscossione di entrate proprie ai titoli 1 e 3 e la gestione dei residui attivi vetusti per i relativi titoli di entrata corrente come emerge dalle seguenti tabelle, riferite agli ultimi tre esercizi.

Tabella 1

% entrate riscosse "a competenza"	2017	2018	2019
ENTRATA			
TITOLO 1	68,00%	65,54%	70,74%
TITOLO 3	53,90%	36,73%	57,84%

Tabella 2

% residui riscossi su res.iniz.	2017	2018	2019
ENTRATA			
TITOLO 1	40,90%	27,70%	16,46%
TITOLO 3	3,76%	4,40%	0,43%

Al riguardo la Sezione segnala l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, richiamando l'Ente a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Ai suddetti fini appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua nell'implementazione delle misure intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui.

I dati sul recupero evasione tributaria per il 2018 contenuti nella relativa relazione al rendiconto del revisore registrano un forte scollamento tra accertamenti per euro 365.469,60 e riscossioni per soli euro 14.069,13 riferibili alla sola IMU, in ulteriore peggioramento nel 2019 (accertamenti euro 247.425,00 e riscossioni per euro 867,72, fonte questionario rendiconto 2019).

Sul punto, in sede istruttoria, è stato comunicato che, ad oggi, sono state implementate le fasi di accertamento della TARI fino al 2018 e dell'IMU fino al 2015 e tutti i ruoli accertati stanno seguendo l'iter della riscossione coattiva e/o ingiuntiva ai cui fini l'Ente si è attivato nella messa in mora dell'Agente per la riscossione per il recupero e l'escussione di partite risalenti; in allegato alla citata integrazione istruttoria del 23

marzo 2021 è stata fornita apposita relazione sull'attività amministrativa svolta ai fini dell'accertamento e del recupero coattivo del gettito dei tributi locali posti in bilancio come residui attivi che evidenzia, tra l'altro, l'incremento, nel tempo, degli importi degli avvisi di accertamento IMU e TARI e le iniziative in corso per l'emissione e trasmissione dei nuovi ruoli.

Al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, le richiamate difficoltà di liquidità dell'Ente inducono, altresì, a raccomandare di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, attuando con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

In questa prospettiva si richiamano all'attenzione del Comune anche le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle conseguenti modifiche operative in tema di riscossione coattiva.

Dall'esame dell'elenco dei residui attivi trasmesso in BDAP per l'anno 2019 è stato notato il mantenimento di numerosi crediti al titolo 2 di entrata, risalenti ad esercizi pregressi, vantati nei confronti di altre Amministrazioni e non suscettibili di immediata considerazione, in base ai principi contabili, ai fini del calcolo del FCDE.

Per alcuni di essi (esp. Fondi diritto allo studio, finanziamento progetto LSU, rimborso quote mutui acquedotto) l'Amministrazione ha fornito alcuni elementi alla base della ritenuta esigibilità ai fini della conservazione in bilancio, segnalando, altresì, che, a seguito della rendicontazione, da parte dell'ufficio tecnico, dei lavori pubblici effettuati in passato, sono state totalmente rimosse le somme dovute a titolo di finanziamento dalla Regione Lazio.

Per altre tipologie di credito, evidenziate in sede istruttoria come di apparente, problematica esigibilità, è stato comunicato che, con ogni probabilità, ne *"verrà decretata la definitiva cancellazione in fase di riaccertamento"*.

Per tutto quanto precede, la Sezione, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle prossime verifiche contabili, richiede all'Ente di procedere, in sede di riaccertamento ordinario 2020, ad un attento monitoraggio e ricognizione dei residui

attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti; ciò anche alla luce dell'incidenza dei residui attivi sul risultato di amministrazione in ragione della situazione di cassa dell'Ente.

Si raccomanda, inoltre, di proseguire sul piano dell'implementazione delle azioni, per gli aspetti di competenza, per accelerare l'iter delle procedure di ottenimento del rimborso delle somme dovute da altri enti.

5. Fondo pluriennale vincolato

In sede istruttoria è stata riscontrata la determinazione di un Fondo pluriennale vincolato (FPV) in conto capitale negativo (per euro -38.947,49) nel rendiconto 2016 dell'Ente, giustificato, nella risposta dell'8 febbraio 2021, con riferimento ad un'opera pubblica, cofinanziata dalla Regione Lazio, per la quale, erroneamente, è stato spostato per esigibilità, all'anno 2017, un importo in entrata superiore rispetto a quello in uscita, segnalando che, in ogni caso, *“nel successivo riaccertamento l'FPV dell'opera venne correttamente determinato”*.

Con riferimento all'esercizio 2019 è stata riscontrata l'assenza di valori rilevanti ai fini del FPV di parte capitale, oggetto di rilievo da parte dell'Organo di revisione anche nell'ambito della relativa relazione al rendiconto (p. 14), circostanza confermata dall'Ente in sede istruttoria.

Si ricorda al riguardo che, nel quadro delle regole in tema di armonizzazione contabile, il principio c.d. della competenza finanziaria potenziata richiede, come noto, la registrazione nelle scritture contabili dell'ente delle sole obbligazioni attive e passive perfezionate, con imputazione contabile all'esercizio di scadenza in cui, quindi, il credito o il debito diviene esigibile.

Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio è stato, dunque, richiesto agli enti interessati dal processo di armonizzazione contabile di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui consistente nella cancellazione dei residui corrispondenti ad obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di

scadenza e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati.

Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato, pertanto, a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi, evidenziando contabilmente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione ed effettivo impiego delle risorse. La Sezione invita, pertanto, il Comune alla determinazione del FPV per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo Fondo.

La Sezione raccomanda, inoltre, un'adeguata tracciabilità e comunicazione tra gli uffici, al fine di garantire uno scrupoloso rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui il FPV costituisce uno dei principali istituti applicativi.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di osservare la nuova competenza finanziaria cd. potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. Tale verifica va necessariamente condotta unitamente tra il settore tecnico e il settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un periodo di tempo ultrannuale, sia veritiero, trasparente e attendibile.

6. Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti

Di seguito si riporta l'evoluzione del risultato di amministrazione dell'Ente dall'anno 2014 all'anno 2019 in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria che hanno evidenziato ancora una volta significative divergenze tra i dati trasmessi alla BDAP, quelli presenti nei questionari trasmessi alla Sezione e quelli ufficiali risultanti dalla contabilità comunale.

Tabella 3 (importi in €)

ANNI	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	-	-	86.012,63	-	112,90
Riscossioni	5.676.832,57	4.013.469,55	4.492.742,41	6.144.902,95	6.907.168,99
Pagamenti	5.676.832,57	3.927.456,92	4.578.755,04	6.144.790,05	6.907.281,89
Saldo di cassa al 31 dicembre	-	86.012,63	-	112,90	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	-	86.012,63	-	112,90	-
Residui attivi	2.693.630,18	2.510.452,44	4.144.973,84	4.296.827,59	5.604.259,79
Residui passivi	1.782.940,46	1.807.751,58	2.971.591,48	3.003.043,48	4.248.520,61
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.039,53	41.300,93	85.419,75	83.290,70	64.444,09
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	106.582,23	- 38.947,49	52.679,95	86.517,73	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		-	-	-	-
<u>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</u>	698.067,96	786.360,05	1.035.282,66	1.124.088,58	1.291.295,09
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	132.232,74	368.036,49	418.620,49	563.278,40	734.923,99
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	155.573,33	149.146,85	141.656,42	133.792,84	125.928,86
Anticipazione sul fondo di rotazione stabilità finanziaria art. 243 ter Tuel	-				
Per spese in conto capitale	-				
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	65.000,00	25.000,00	60.000,00	190.000,00	190.000,00
Altri accantonamenti	5.043,41	6.995,62	123.947,91	3.198,91	3.920,00
Totale parte accantonata	357.849,48	549.178,96	744.225,22	890.270,15	1.054.772,85
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	38.561,64	17.001,30	17.001,30	17.001,30	17.001,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	213.886,62	186.470,52	207.818,58	207.818,58	207.818,58
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	19.698,83	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	-	7.936,40
Altri vincoli	-	-	-	-	-
Totale parte vincolata	272.147,09	204.472,22	225.820,28	225.820,28	233.756,68
Parte destinata agli investimenti	25.000,00	25.000,00		-	-
<u>Totale parte destinata agli investimenti</u>	25.000,00	25.000,00	15.919,88	-	-
<u>Totale parte disponibile</u>	43.071,39	7.708,87	49.317,28	7.998,15	2.765,56

Nell'anno 2017 è stato registrato un risultato negativo nell'equilibrio corrente per euro - 81.133,49; peraltro, come accertato nella deliberazione n. 46/2016/PRSE, già per il 2012 e il 2013 l'Ente non aveva raggiunto l'equilibrio di parte corrente ancorché fossero state utilizzate risorse da rilascio permessi di costruire per euro 40.233,14 nel 2012 e per euro 60.000,00 nel 2013.

Sul piano della determinazione degli accantonamenti, le criticità descritte sull'andamento delle riscossioni in conto residui non appaiono in linea con l'ammontare del FCDE accantonato nei rendiconti degli esercizi in esame che, per l'anno 2019, ammonta a € 734.923,99, con un significativo incremento rispetto agli esercizi precedenti, ma con un grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso dei residui correnti, calcolando solo i residui tipici delle basi di calcolo ai titoli 1 e 3, non superiore al 35%.

In sede istruttoria l'Ente ha comunicato di aver fatto ricorso, nel 2017 e nel 2018, al c.d. metodo di calcolo semplificato che, come noto, era giustificato, nel periodo 2015-2018, solo *“tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*, dovendosi, invece, registrare, nel caso del Comune di Torrice, una costante crescita, negli esercizi 2015-2019, dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio, segnatamente di quelli di titolo 1 e 3, passati da un totale di euro 1.348.235,68 del 2015 a un totale di euro 2.715.496,51 del 2019: ciò a dispetto di quanto evidenziato nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali-esercizi 2018 e 2019, approvata dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG, circa il corretto utilizzo del ridetto metodo semplificato, laddove si sottolinea espressamente la necessità, ai suddetti fini, che fosse *“soddisfatta quella sostanziale stabilizzazione dei residui attivi su cui si incentra il funzionamento del metodo semplificato di determinazione del FCDE come previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato A/2 e di conseguenza la corretta interazione tra lo stanziamento di previsione e l'accantonamento nel risultato di amministrazione”*.

Ciò posto, si richiama l'Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente all'applicazione dei principi contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto, con particolare riguardo alla necessaria svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo

conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per cui *“fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente.

Si raccomanda, in particolare, di tenere costantemente monitorata la congruità degli accantonamenti effettuati a copertura dei rischi di contenzioso e passività potenziali (anche alla luce delle controversie in essere con ENI/ACEA, con la S.A.F. S.p.A. e di quelle per il recupero dei canoni pregressi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo comunale), onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione: in questo senso si rileva, ancora nel 2017, nel 2019 e nel 2020, la significativa presenza di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL.

Sul punto il Collegio, ai fini di una rigorosa determinazione del Fondo in parola da parte del Comune, richiama le previsioni di cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una *“significativa probabilità di soccombere”* e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il comune sia condannato al *“pagamento di spese”* e gli orientamenti già espressi in argomento (cfr., *ex multis*, deliberazione n. 80/2020/PRSE) ai fini della valutazione delle passività potenziali.

Avuto riguardo all'anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013 (ottenuta dall'Ente, nel 2013, per un importo di euro 173.127,29), si raccomanda di monitorare la corretta contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità per l'importo correlato al residuo debito conservato al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento secondo le indicazioni fornite in merito dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n. 33/2015/QMIG) e, da ultimo, quelle fissate dall'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 (conv. dalla legge n. 8/2020) al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020.

7. Risultato di amministrazione - parte vincolata

L'istruttoria svolta ha fatto emergere numerose perplessità in ordine alla corretta esposizione, da parte dell'Ente, nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati, delle risorse vincolate e di quelle destinate agli investimenti, avuto riguardo, tra l'altro, ai saldi positivi in "conto capitale" registrati negli stessi anni e agli avanzi registrati in "conto residui" per effetto dell'abbattimento dei residui passivi e attivi in conseguenza delle operazioni di riaccertamento ordinario.

Ancora, dall'esame della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto per l'anno 2019, sono state notate diverse incongruenze tra la variazione complessiva dei residui attivi e passivi intervenuta nell'esercizio e le variazioni parziali relative alle gestioni vincolate e non vincolate nel rendiconto, confermate dall'Ente in sede istruttoria.

Nella risposta istruttoria del 23 marzo 2021, più volte richiamata, l'Ente ha fornito una complessiva ricostruzione dei vincoli da riportare nei risultati di amministrazione degli esercizi 2015-2019 (descritta nella tabella che segue) all'esito della quale emergono quote da vincolare maggiori rispetto a quelle effettivamente approvate dal Comune, con ogni conseguenza sull'attendibilità del risultato di amministrazione degli esercizi in questione anche sotto questo aspetto, fermo restando quanto comunicato in ordine alla mancata applicazione agli esercizi successivi dell'avanzo libero certificato.

Tabella 4 (importi in €)

ESERCIZIO FINANZIARIO	RENDICONTI APPROVATI DAL COMUNE			RICOSTRUZIONE VINCOLI POST ISTRUTTORIA CORTE DEI CONTI			DIFFERENZA AVANZO LIBERO
	RISORSE VINCOLATE	RISORSE PER INVESTIMENTI	AVANZO LIBERO	RISORSE VINCOLATE	RISORSE PER INVESTIMENTI	AVANZO LIBERO	
2015	272.147,09	25.000,00	43.071,39	297.172,28	15.186,64	27.858,96	15.212,43
2016	204.472,22	25.000,00	7.708,87	204.472,22	25.254,45	7.454,42	254,45
2017	225.820,28	15.919,88	49.317,28	231.600,26	15.919,88	43.537,30	5.779,98
2018	225.820,28	-	7.998,15	225.192,20	4.223,56	4.402,67	3.595,48
2019	233.756,68	-	2.765,56	225.196,04	8.840,00	2.486,20	279,36

Alla luce delle numerose incongruenze sul piano della corretta determinazione del risultato di amministrazione sin qui evidenziate, si rende necessario richiamare l'Ente, in un'ottica di attualizzazione della verifica, ad un'attenta valutazione, in sede di approvazione del rendiconto 2020, sulla composizione del risultato di amministrazione, tramite la corretta valorizzazione delle quote da accantonare, da

vincolare e destinare a investimenti nel risultato di amministrazione in base ai principi contabili, assumendo i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione.

8. Ripiano del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/05/2015, il Comune di Torrice ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 che ha portato alla determinazione di un maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 di € 134.822,68 tale da consentire un recupero, su base trentennale, di quote annuali di € 4.494,09, disposto con deliberazione consiliare n. 6 dell'1/7/2015, acquisita solo all'esito della presente istruttoria.

A seguito del rilievo concernente l'impossibilità di riscontrare l'applicazione di dette quote annuali di disavanzo ai bilanci degli anni 2016 e successivi, l'Ente, nella citata risposta istruttoria dell'8 febbraio 2021, ha comunicato che *"la quota annuale, pari ad € 4.494,06, derivante dal disavanzo tecnico rilevato in fase di riaccertamento straordinario per l'anno 2015, è stata imputata nel solo anno di esercizio 2015 in quanto dal rendiconto dello stesso anno, approvato con delibera n. 10 del 06/06/2016, è risultato un avanzo di amministrazione che ha coperto totalmente il precedente disavanzo"*.

A corredo di tale assunto l'Ente ha fornito, nella citata nota dell'8 febbraio 2021, il dettaglio del calcolo effettuato in sede di rendiconto 2015 al fine di comprovare il ripiano integrale sopra richiamato.

In proposito, in disparte quanto sin qui osservato in ordine all'attendibilità del risultato di amministrazione dell'Ente negli esercizi in esame, si fa notare come anche solo la corretta evidenziazione delle risorse vincolate e destinate ad investimenti nell'avanzo, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Ente nella citata nota del 23 marzo 2021, avrebbe dovuto portare all'emersione di una parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2015 di euro 15.212,43 a dispetto del valore di euro 43.071,39 deliberato dall'Ente.

Inoltre deve sottolinearsi, in linea con quanto evidenziato dalla Sezione in altra analoga circostanza (cfr. deliberazione n. 50/2020/PRSE), l'esigenza che gli enti locali

provvedano a documentare, sotto il profilo contabile, l'effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

Fermo restando, difatti, che l'Ente ha la possibilità di rivedere - nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica - il piano di recupero del disavanzo, occorre l'adozione di uno o più atti, da parte dell'Ente, da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come sembra nel caso di specie, azzerandone l'importo.

In tal senso, sebbene con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all'originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, d.lgs. 118/2011) il ripiano in un unico esercizio, mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 71/2016/PAR).

Si fa presente, peraltro, che l'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, al comma 2, chiarisce che *“Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori”*.

Non appare utile, ai suddetti fini ricognitivi, la delibera consiliare n. 10 del 6/6/2016 trasmessa in sede istruttoria che non specifica espressamente la portata dell'operazione nei termini sopra richiamati, certificando l'avvenuto ripiano del disavanzo in questione già al termine dell'esercizio 2015.

Da tutto quanto sopra riportato, deriva che, ove l'Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del *contrarius actus*, apposita delibera - corredata dal parere dell'Organo di revisione - da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015.

Diversamente, ove l'Ente intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale per il 2020, all'applicazione della stessa per le successive annualità previste e al recupero di quelle pretermesse negli esercizi precedenti: difatti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 2/4/2015 "...Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Da ultimo, si segnala la previsione di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) secondo cui "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi

successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Ciò posto, si chiede all’Ente di trasmettere alla Sezione apposito atto deliberativo da cui risulti la verifica dell’avvenuto totale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità sopra descritte e tenuto conto degli esiti della presente istruttoria, o, in alternativa, il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo, altresì, documentazione idonea alla verifica del recupero della quota annuale di euro 4.494,09 per l’esercizio finanziario 2020, all’applicazione della stessa per le successive annualità previste e al recupero di quelle pretermesse negli esercizi precedenti.

Quanto richiesto dovrà essere trasmesso alla Sezione entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto 2020.

9. Residui passivi e tempestività dei pagamenti

I dati percentuali sul pagamento residui passivi nel triennio 2017/2019 sia “a competenza” che “a residui” sotto riportati evidenziano un basso tasso di smaltimento, nonostante il costante ricorso all’anticipazione di tesoreria e alle somme disponibili nella “cassa vincolata” ai sensi dell’art. 195 TUEL.

Tabella 5

<i>% spese pagate "a competenza"</i>	2017	2018	2019
SPESA			
TITOLO 1	63,60%	64,25%	68,92%

Tabella 6

<i>% residui pagati su res.iniz.</i>	2017	2018	2019
SPESA			
TITOLO 1	60,76%	55,47%	62,23%

Per il 2015, il 2016 e il 2017 risulta positivo il parametro di deficiarietà n. 4) “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”.

Tale criticità, nella citata risposta istruttoria dell’8 febbraio 2021, è stata ascritta dall’Ente alla “evidente sofferenza di cassa” sopra descritta che induce “a ritardare il pagamento di acquisti o servizi che sono ritenuti differibili temporalmente”.

Rilevante appare, in base alla documentazione trasmessa, il debito al 31/12/2019 verso la S.A.F. Frosinone S.p.A. di euro 293.555,07.

Lo stesso questionario sul rendiconto 2019 segnala la mancata adozione, da parte dell'Ente, delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 TUEL nonché di misure specifiche per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

La Sezione richiama l'Ente all'individuazione delle necessarie soluzioni, anche di ordine organizzativo, ai fini dell'integrale osservanza delle regole in tema di tempestività dei pagamenti, rammentando come la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sia intervenuta in materia con un complesso sistema di premi e sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità degli enti di abbattere la misura del proprio debito commerciale pregresso (cfr. art. 1, commi 849-856; 859-867; 1015-1017, più volte modificati, da ultimo con d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).

10. Indebitamento finanziario

Nella citata deliberazione n. 46/2016/PRSE la Sezione si è pronunciata sul livello di indebitamento del Comune di Torrice, rilevando una consistenza dei debiti di finanziamento superiore al 150 per cento delle entrate correnti per gli anni 2013 e 2014. In base alla documentazione riversata in atti, la percentuale di indebitamento rilevante ai fini dell'art. 204 TUEL risulta sforata tanto nel 2015 (10,17%) che nel 2016 (10,48%) e pari al 9,25%, nel 2018.

In tale ottica, stante ancora, nel 2019, l'elevata incidenza degli interessi passivi sulle entrate accertate nei primi tre titoli (8,36%, fonte questionario sul rendiconto 2019) si raccomanda di monitorare gli oneri del servizio del debito, assumendo le necessarie iniziative sul piano della "gestione attiva" del proprio debito finanziario, evidenziate dalla giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, SRC Campania delibera n. 96/2020/PAR; SRC Lazio delibera n. 54/2020/PARI) al fine di ridurre in modo

permanente la spesa per interessi passivi, in conformità ai canoni generali della prudenza, convenienza finanziaria e buon andamento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Torrice, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli numerosi profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati all'Ente per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Per tutto quanto precede si ravvisa la necessità di acquisire, all'esito dell'approvazione del rendiconto 2020, apposita relazione, asseverata dall'Organo di revisione del Comune, da cui risultino le misure adottate a fronte delle criticità sopra esposte, con particolare riguardo alla situazione di cassa, al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, alla composizione del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui, all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei debiti commerciali.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di criticità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria dell'Ente:

- Carenze e ritardi nell'assolvimento di adempimenti amministrativi e contabili;
- Reiterato ricorso e contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria;
- Cassa vincolata;
- Gestione dei residui attivi e andamento delle riscossioni;
- Fondo pluriennale vincolato;
- Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti;
- Risultato di amministrazione - parte vincolata;

- Ripiano del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015;
- Residui passivi e tempestività dei pagamenti;
- Indebitamento finanziario.

RICHIEDE

- **al Comune** di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere:
 - all'adozione nell'immediato di misure concrete per limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, dando luogo, altresì, alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi in tema di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e alla ricostituzione dei vincoli pretermessi in esercizi precedenti;
 - al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza sia della riscossione delle entrate, sia del pagamento dei residui passivi, assicurando, altresì, il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali;
 - a proseguire nelle misure implementate ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
 - a verificare, in sede di prossima approvazione del rendiconto 2020, la corretta quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità in conformità ai principi contabili e delle altre quote da accantonare, vincolare e destinare ad investimenti nel rendiconto di gestione secondo quanto descritto in parte motiva, assumendo i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione;
 - ad assumere apposito atto deliberativo da cui risulti la verifica dell'avvenuto integrale recupero anticipato del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto indicato in parte motiva, o, in alternativa, il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo documentazione idonea a comprovare il recupero della quota annuale per l'esercizio finanziario 2020 e di quelle pretermesse negli esercizi precedenti;

- all'invio alla Sezione, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, di apposita relazione, asseverata dall'Organo di revisione dell'Ente, da cui risultino le misure adottate a fronte delle criticità sopra esposte, con particolare riguardo alla situazione di cassa, al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, alla composizione del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui, all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei debiti commerciali;
- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva;
- **all'Organo di revisione** dell'Ente di verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate, con riserva di ogni successiva valutazione della Sezione sull'adeguatezza delle misure correttive che saranno adottate dall'Ente all'esito della presente deliberazione ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Commissario prefettizio e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio "da remoto" del 14 aprile 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente

dott. Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

dott. Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to digitalmente

dott. Aurelio CRISTALLO